

## **Regolamento servizio idrico integrato**

### **TITOLO I: GENERALITA'**

#### **ART.1 – Servizio dell'acquedotto**

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile agli utilizzatori siti nel territorio comunale è esercitato dal Comune di San Dorligo della Valle - Dolina in economia in base alle vigenti disposizioni legislative per l'assunzione diretta dai pubblici esercizi da parte dei Comuni. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto vengono regolate dal presente regolamento.

Il Comune si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento tutte quelle variazioni che riterrà convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e privato, dandone comunicazione all'utente mediante pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio del Comune, come per legge. Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione le modifiche si intendono tacitamente accettate.

#### **ART.2 – Divieto di rivendita dell'acqua**

E' assoluto divieto di rivendita dell'acqua e di cessione del contratto di fornitura.

#### **ART.3 -Categorie di concessione per l'uso dell'acqua**

La concessione d'uso dell'acqua potabile è fissata secondo le seguenti categorie d'utenza:

1^ categoria: concessioni ordinarie per uso domestico;

2^ categoria: concessioni ordinarie per uso agricolo: si considera destinata ad uso agricolo l'acqua utilizzata dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale regolarmente iscritti in appositi elenchi della CCIAA;

3^ categoria: concessioni per usi diversi (industriale, artigianale, commerciale, direzionale, cantiere e associazioni politiche, religiose, culturali, sportive, ricreative senza scopo di lucro);

4^ categoria: concessioni per altri usi (utenze comunali);

E' facoltà dell'amministrazione comunale concedere l'uso dell'acqua potabile del civico acquedotto, nei limiti dell'estensione e delle caratteristiche della rete idrica di distribuzione, e della quantità di acqua potabile disponibile. Nel caso di carenza dell'acqua il Comune regolamerterà con apposita ordinanza gli usi consentiti.

### **TITOLO II: NORME PER LE FORNITURE**

#### **ART.4 – Domanda di concessione**

La concessione di erogazione dell'acqua dell'acquedotto comunale viene fatta dal responsabile del servizio competente, a seguito domanda dell'interessato, nei limiti di estensione della rete di distribuzione e della quantità d'acqua potabile disponibile.

La domanda di concessione deve essere inoltrata al Comune e stesa su modulo fornito dallo stesso, firmata dal richiedente o da un suo legale rappresentante. In essa devono essere indicati:

- a) generalità di chi richiede l'utenza: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito dove eventualmente dovrà essergli inoltrata qualsiasi comunicazione, numero di codice fiscale o partita IVA ;
- b) uso per cui è richiesta la concessione;
- c) ubicazione dell'immobile per il quale l'acqua è richiesta;
- d) generalità del proprietario dello stabile, locale o altro immobile;
- e) la titolarità del richiedente che dà diritto a tale uso (proprietario – usufruttuario – locatario, capo condomino o amministratore ecc.); qualora il richiedente non sia il proprietario dell'immobile, alla domanda dovrà essere unita l'autorizzazione scritta del proprietario con il quale quest'ultimo si assume la responsabilità per eventuali inadempienze dell'utente;
- f) per le opere iniziate dopo il 30 gennaio 1977, copia del certificato di abitabilità o agibilità del fabbricato. In alternativa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 indicante gli estremi della concessione ad edificare o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata dalla prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per l'intero nell'ipotesi dell'art. 13 della L. 47/85 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35 della L.47/85 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) per le opere iniziate prima del 30 gennaio 1977, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977;
- h) estremi della concessione, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio dell'attività edilizia per le richieste di concessione d'acqua ad uso cantiere.
- i) di aver preso conoscenza del presente Regolamento e di assoggettarsi allo stesso.

Gli allacciamenti che richiedono la posa di tubazioni su terreni di terzi sono subordinati al relativo consenso del proprietario, che dovrà essere ottenuto dal richiedente. Gli allacciamenti che comportano l'occupazione di strade statali e provinciali sono subordinate all'autorizzazione delle Amministrazioni competenti. Le relative pratiche dovranno essere svolte dal richiedente.

Nei casi di comproprietà sia indivisa che divisa, i comproprietari dell'immobile rispondono solidamente per l'adempimento degli obblighi assunti.

Il diniego della concessione o l'assegnazione a categoria diversa da quella richiesta potranno essere disposte solamente dal responsabile del servizio competente.

#### **ART.5 – Titolarità del contratto di somministrazione - utenze**

La somministrazione del servizio di acquedotto viene effettuata al proprietario o agli utilizzatori a vario titolo dell'immobile per il quale viene richiesto.

Di norma ad ogni utenza sarà assegnato un contatore; ogni utente dovrà avere un contatore separato da quello degli altri. Sarà considerata utenza ogni unità abitativa o unità d'uso (intesa come insieme di locali adibiti a destinazioni diverse da quelle residenziali) distinta da tariffe diverse.

Fino alla data in cui si renderà obbligatorio provvedere all'installazione di singoli contatori per ogni utenza, nel caso di immobili costituiti in condominio ai sensi dell'art.5, comma 1 della legge 36/94, il Comune può concedere la fornitura all'Amministrazione del condominio stesso, la quale ne risponde ai sensi di legge con un unico contatore in entrata. Qualora nell'edificio siano presenti anche utenze relative ad usi diversi da quello domestico si provvederà a fornire un contatore per ciascuna di queste utenze, in modo da effettuare una lettura differenziata dei consumi.

#### **ART.6 - Accettazione o diniego delle domande di concessione**

Tutte le domande di cui all'articolo 4 si intendono accolte se nel termine di 30 giorni dal ricevimento, il Comune non nega la concessione per uno dei seguenti casi :

1. quando la domanda non sia corredata dalla documentazione richiesta o non siano stati effettuati i regolari versamenti richiesti;
2. quando si verifichi l'impossibilità di collocare la tubazione e/o il contatore nel rispetto della normativa tecnica e regolamentare vigente;
3. quando il richiedente sia titolare di altra utenza dell'acqua e sia in mora con i pagamenti ad essa relativi;
4. quando la Giunta Comunale o il Responsabile del Servizio decida negativamente sulle richieste di acqua lungo le strade non percorse dalla rete di distribuzione, ovvero con rete insufficiente.

#### **ART.7 - Contratto di somministrazione dell'acqua**

Per attivare l'erogazione dell'acqua è obbligatorio che il richiedente (avente titolo), o persona da lui delegata per iscritto, sottoscriva il relativo contratto di somministrazione, in competente bollo, alle condizioni del presente Regolamento ed a tutte quelle che il Comune riterrà opportuno specificare sul contratto medesimo.

Prima della stipulazione della concessione, il richiedente dovrà provvedere al versamento delle somme richieste dall'Amministrazione per le spese di allacciamento e eventuali spese contrattuali. Sono inoltre a carico dell'utente tutti gli oneri fiscali, contributivi o di altra natura connessi con la somministrazione e l'uso dell'acqua.

Al momento della sottoscrizione del contratto l'utente dovrà fornire le proprie generalità, nei modi e limiti previsti dalla legge - con particolare attenzione alla L.675/96 - fornendo altresì, anche tramite autocertificazione, i necessari titoli di legittimazione. In ogni caso dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione la documentazione tecnica necessaria.

#### **ART.8 - Durata, scadenza e rinnovo del contratto**

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno e si rinnova tacitamente ogni anno, finché una delle parti non dia all'altra comunicazione scritta di recesso almeno 30 giorni prima della scadenza.

#### **ART.9 - Risoluzione e revoca del contratto**

In caso di risoluzione del contratto, l'utente è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune almeno 30 giorni prima della data prefissata, presentandola all'ufficio competente oppure a mezzo lettera raccomandata. In mancanza di detta comunicazione l'utente rimane responsabile dei consumi dell'acqua e di ogni altro onere connesso all'utenza.

A seguito della comunicazione saranno effettuate le operazioni di rilievo del consumo e di chiusura del contatore con l'apposizione dei sigilli e all'eventuale sua rimozione e di contabilità finale del rapporto contrattuale. In ogni caso il cliente rimarrà obbligato al pagamento della fattura di chiusura del rapporto. L'Amministrazione rimane sollevata da qualsiasi responsabilità dovuta all'interruzione del servizio.

Il Comune ha diritto di risolvere il contratto in qualunque momento, sia nei casi previsti dalla legge, sia con decisione motivata della Giunta Comunale. Si dà luogo alla risoluzione del contratto anche nel caso di cessazione d'industria o di esercizio, oppure nel caso di demolizione o distruzione dei fabbricati per cause di incendio, sgombero o, comunque, per cause di forza maggiore.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, per gravi motivi di ordine pubblico o per inadempienze dell'utente, di sospendere o revocare la concessione dell'acqua con il semplice preavviso di giorni 15, senza che l'utente possa vantare alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti per eventuali danni.

In caso di fallimento dell'utente, il contratto di concessione dell'acqua, purché non di uso domestico, è risolto di diritto e l'utenza viene chiusa. L'ufficio procede alla redazione della contabilità finale e provvede agli adempimenti necessari a tutela degli interessi del Comune. Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito assumendone tutti gli obblighi relativi alla continuazione o risoluzione del medesimo, pagando inoltre, previamente ed integralmente, quanto dovuto dal fallito. Qualora si tratti di utenza domestica sarà consentito l'utilizzo dell'acqua, purché sia sottoscritto un nuovo contratto da un familiare solvibile entro 10 giorni dal fallimento.

#### **ART.10 – Trasferimento delle concessioni - subentro**

L'utente che intende subentrare nel contratto di un'altra persona per decesso, locazione, cessione dell'immobile o altro, deve farne richiesta al Comune, sottoscrivendo il relativo contratto di somministrazione in sostituzione di quello precedente, previo versamento delle eventuali spese contrattuali dovute.

L'utente originario è comunque vincolato dai suoi impegni verso il Comune fino a quando il successore non avrà assunto per proprio conto tutti gli obblighi derivanti dalla nuova concessione mediante sottoscrizione del contratto.

In assenza della comunicazione del titolare e nel caso in cui l'utente subentrante dimostri la disponibilità dell'immobile oggetto della fornitura, il Comune conclude il nuovo contratto di somministrazione, previa verifica, accertamenti e sopralluogo, per determinare la lettura del contatore. Il Comune provvede ad inoltrare al precedente titolare la comunicazione della cessazione del contratto con la fattura di addebito dei consumi rilevati al momento del subentro.

In caso di decesso dell'utente tutti gli obblighi di contratto si intenderanno contemporaneamente assunti dagli eredi fino a quando non sarà richiesta la voltura del contratto stesso o la sua eventuale estinzione entro sei mesi dal decesso. Nel caso in cui gli eredi non ottemperassero alle disposizioni, il Comune darà luogo alla chiusura dell'utenza ed alla redazione della contabilità finale.

#### **ART.11 - Vincoli e limitazioni della concessione**

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

### **TITOLO III: NORME TECNICHE**

## **ART. 12 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa**

Le derivazioni di presa comprendono i tubi con i loro accessori che si staccano dalla rete di distribuzione per l'alimentazione degli impianti interni degli utenti e giungono fino agli apparecchi di misura.

Di norma la derivazione avviene da un pozzetto o da idonea presa stradale, qualora esistente.

Spetta al Comune determinare il punto di derivazione della presa e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore. I diametri degli allacciamenti, compatibilmente con le possibilità tecniche, sono richiesti dagli utenti.

Il punto di consegna e di misura è individuato al limite della proprietà, in zona direttamente accessibile da pubblica via. Il contatore sarà posizionato dal Comune in un pozzetto in muratura o calcestruzzo completamente interrato di dimensioni interne cm. 60x60 con coperchio in ghisa fornito dal Comune nel punto indicato dal responsabile dell'ufficio competente, comunque sempre a confine della proprietà dell'utente e nel punto più vicino alla condotta stradale. Al contatore ed al rubinetto di entrata sono apposti sigilli piombati a garanzia degli interessi del Comune.

Gli oneri per l'esecuzione del pozzetto e posa del chiusino, compresi i lavori di scavo e ripristino necessari per l'allacciamento, sono a carico dell'utente. L'utente rimane responsabile della perfetta esecuzione dei lavori per dieci anni, entro i quali ogni opera necessaria per riparazioni e ripristini imputabili alla non corretta esecuzione verrà eseguita dal Comune a spese dell'utente. E' inoltre a carico dell'utente la richiesta per l'emissione dell'ordinanza nel caso fossero necessarie modifiche alla circolazione veicolare nonché tutti gli oneri per garantire la sicurezza.

Spetta al Comune eseguire qualunque lavoro di posa, riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchiatura fino al contatore compreso su suolo pubblico; su suolo privato gli interventi si intendono ad esclusione delle opere di scavo e ripristino, murarie ed edili in genere.

## **ART. 13 - Proprietà della condotta**

Le condotte stradali e le derivazioni, anche se costruite a spese degli utenti, sono di proprietà del Comune fino al contatore compreso. Restano invece di proprietà privata, col carico di manutenzione ed ogni connessa responsabilità, il manufatto per il posto contatore, compreso il chiusino, e l'impianto interno dopo il contatore. Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti, purché non sia compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di presa posate sul suolo pubblico come sulle parti insistenti in proprietà privata. Qualora le derivazioni di presa insistono in proprietà privata, è richiesta una dichiarazione di consenso scritta dei proprietari del fondo.

## **ART. 14 - Contatore**

Ogni unità immobiliare deve avere un contatore per il rilievo dei consumi d'acqua, fornito esclusivamente a nolo dal Comune il quale ne cura anche l'installazione. Non è ammesso l'uso di un solo contatore per più abitazioni costituenti un fabbricato unico. Il tipo e il calibro del contatore è stabilito dal Comune in relazione al tipo di fornitura richiesta dall'utente.

Per complessi con più di 8 utenze i contatori singoli possono essere collocati anche all'interno del fabbricato, in apposito locale che però risulti accessibile in qualsiasi momento per il rilievo dei consumi d'acqua. In questo caso, oltre ai singoli contatori dovrà essere installato un contatore generale di controllo in un pozzetto al limite della proprietà e direttamente accessibile dalla pubblica via. La manutenzione, compresa la riparazione di eventuali perdite della linea idrica tra contatore generale e singoli contatori rimarrà a totale carico dei titolari delle singole utenze. Agli stessi verrà addebitato il costo dei maggiori consumi in caso di perdite della linea stessa.

### **ART. 15 - Bocche antincendio**

I concessionari ai quali è accordato l'utilizzo dell'acqua per uso antincendio dovranno posizionare le bocche antincendio in accordo con il Comune, restando comunque l'obbligatorietà per il richiedente di installare un idrante al limite del confine di proprietà in zona con facilità di accesso ai mezzi di soccorso anche nei casi in cui le attività siano chiuse.

Alle bocche sarà applicato un contatore, e un sigillo speciale che non potrà mai essere rimosso se non in casi di incendio. Se il Comune, dovesse constatare consumi d'acqua non giustificati, l'utente dovrà pagare un'ammenda secondo le disposizioni del vigente regolamento.

Gli utenti hanno diritto di utilizzare l'acqua solo nei casi di incendio, nella quantità e sotto la pressione consentita dalle condizioni di tempo e di luogo e dallo stato di funzionamento della condotta pubblica da cui deriva, senza responsabilità da parte del Comune rispetto alle condizioni suddette e dallo stato della condotta medesima.

In caso di utilizzo della bocca antincendio, il concessionario dovrà, nelle 24 ore successive, comunicarlo al Comune che riporterà i sigilli.

Nel caso di incendio che scoppi nell'ambito del territorio comunale, per il servizio di estinzione il Comune di riserva il diritto di usare anche le bocche antincendio in proprietà di terzi.

Sono esclusi dalle presenti norme gli idranti stradali di proprietà comunale.

### **ART. 16 - Servitù**

Nel caso in cui, per servire l'utente, si debba far passare tubazioni o installare apparecchiature e pozzetti su terreno di proprietà di terzi, il richiedente deve produrre la prova legale di essersi procurato in modo efficace, ed a sue spese, il diritto per la servitù di passaggio, ed in ogni caso sarà l'unico responsabile nei confronti dei proprietari dei fondi attraversanti.

### **ART. 17 - Manutenzione delle condotte**

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, sono fatte esclusivamente dal Comune a proprie spese a parte l'esecuzione delle opere di natura edile (scavi, reinterri, ripristini, opere murarie ecc.) non rientranti in proprietà pubblica che sono a carico dell'Utente, sentite le indicazioni del Comune.

Le manovre sono pertanto vietate agli utenti o ad altri sotto la pena del pagamento dei danni ed alle sanzioni specificate di cui all'art. 37, salva ogni riserva da parte del Comune di esperire ogni altra azione a norma di legge.

Eventuali interventi che comportino il momentaneo scollegamento della condotta di proprietà dell'utente dal corpo contatore possono essere eseguiti dall'utente stesso esclusivamente sotto la supervisione del personale comunale, previa comunicazione al Comune entro i due giorni precedenti l'intervento.

Per le riparazioni di guasti sulle derivazioni, provocati dagli utenti o da terzi, il Comune si riserva il diritto del risarcimento dei danni.

### **ART. 18 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione**

L'Utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e danneggiamenti i materiali costituenti l'impianto e la derivazione nonché gli apparecchi del Comune nel tratto che corre lungo

la proprietà. L'Utente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore e dell'allacciamento in proprietà.

Nel caso di gelo delle condutture o del contatore, il Comune erogatore, nel limite della disponibilità finanziarie e delle possibilità tecniche, provvede allo sgelamento addebitando all'Utente le relative spese.

#### **ART. 19 – Accertamento dei consumi - Lettura del contatore**

La lettura dei contatori viene effettuata, di regola, dal personale del Comune o dal personale o ditte a ciò incaricati, almeno una volta all'anno. Il servizio dell'acquedotto ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture complementari oppure richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente.

Il Comune non ha l'obbligo di preavvisare il giorno di verifica, e in caso di impossibilità di accesso al contatore l'addetto alla lettura deposita presso l'utenza una cartolina di lettura che l'utente è tenuto a completare con i dati richiesti ed a far pervenire entro 15 giorni all'ufficio competente del Comune. Qualora si accerti che i dati comunicati a mezzo cartolina siano volutamente alterati per conseguire vantaggi personali, si applicheranno le sanzioni previste, senza pregiudizio per l'azione penale qualora si configurino ipotesi di reato.

#### **ART. 20 – Perdite, danni e responsabilità**

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze fossero rilevate dal proprio personale.

Nel caso di maggiori consumi derivanti da eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, si applica, sulla parte eccedente la media dei consumi degli ultimi tre anni incrementata del 50%, la tariffa relativa ad altri usi (utenze comunali), mentre non si applica il canone di fognatura e di depurazione.

L'utente, in caso di spandimento, può presentare la domanda per la riduzione della tariffa entro 30 giorni dalla data di scadenza della bolletta che evidenzia maggiori consumi dovuti allo spandimento.

#### **ART. 21 - Irregolare funzionamento del contatore**

L'utente è tenuto ad informare immediatamente il Comune in caso di arresto o apparente difetto di funzionamento del contatore. Il Comune si riserva la facoltà di sostituire il contatore o sottoporlo ad opportune verifiche, assumendosene ogni onere.

L'utente ha comunque il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, la verifica del contatore in contraddittorio con il Comune.

Qualora le indicazioni del contatore superino il limite di tolleranza del 5% in più o in meno con deflusso normale, previsto dalla normativa vigente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie e/o la sostituzione del contatore sono a carico del Comune.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza il Comune addebita all'utente, a titolo di risarcimento, i costi di verifica, nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della verifica.

La Giunta comunale determinerà gli importi che l'utente dovrà versare per la richiesta di verifica del contatore.

In ogni caso, il risultato della verifica non avrà effetto retroattivo.

#### **ART. 22 - Manomissioni**

E' rigorosamente proibito all'utente innestare nella sua diramazione, tanto all'esterno quanto all'interno dello stabile, delle prese d'acqua a favore di altri stabili non contemplati nella concessione, anche se a lui stesso appartenenti.

E' fatto divieto agli utenti di smontare per qualsiasi ragione il contatore e di rompere il sigillo speciale applicato dal Comune.

Il Comune ha piena facoltà di far ispezionare i contatori in qualsiasi momento dai suoi incaricati.

Se all'atto dell'ispezione o della rimozione del contatore, oppure in altra circostanza, si riscontrassero alterazioni o danneggiamenti agli apparecchi della derivazione o della misurazione, ne sarà ritenuto responsabile l'utente, il quale dovrà rifondere al Comune la spesa delle riparazioni o della sostituzione.

E' proibito all'utente manomettere, eseguire o far eseguire modifiche, riparazioni, ecc. agli apparecchi o tubazioni prima del contatore. Tali operazioni sono di sola pertinenza del Comune che le farà eseguire da personale autorizzato.

Delle manomissioni e rotture l'utente è sempre responsabile e gli è fatto obbligo denunciare immediatamente al Comune i guasti che si verificano agli impianti.

Quando il contatore per cause non imputabili direttamente all'utente non fosse più in grado di registrare il reale consumo dell'acqua, sarà sostituito gratuitamente dal Comune.

#### **ART. 23 - Impianti interni - verifiche**

Gli impianti di distribuzione privati oltre il contatore e la loro manutenzione, vengono fatti a spese, cura e sotto la responsabilità dell'utente.

Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere le condizioni e le cautele opportune nell'interesse del servizio pubblico e per il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua.

La condotta nell'interno degli stabili deve essere munita di rubinetto d'arresto e di un rubinetto di scarico, collocati subito dopo il contatore. Deve inoltre essere dotata di idonei dispositivi diretti a garantire il flusso dell'acqua in un solo senso, l'isolamento della rete di distribuzione degli utenti tra loro ed essere idonea ad evitare il deflusso di acqua già erogata nella condotta idrica comunale per effetto di caduta di pressione, di aspirazione, sifonaggio ecc.

Eventuali apparecchiature che l'utente, a sua discrezione, intendesse utilizzare per il miglioramento dell'acqua potabile, dovranno essere posizionate dopo il contatore e rimarranno a totale suo carico, sollevando il Comune da qualsiasi implicazione di carattere tecnica ed igienico - sanitaria.

E' assolutamente vietato collegare direttamente la condotta interna con apparecchi o tubazioni o recipienti contenenti vapore o acqua calda o non potabile o comunque d'altra provenienza e con macchinari in pressione o collegarla con apparecchi di cacciata per latrine, senza interposizione di una vaschetta con rubinetto e galleggiante.

Non sono permessi serbatoi per la raccolta e distribuzione di acqua a scopo potabile. Soltanto in caso di comprovato bisogno, tali serbatoi potranno venire concessi dal Comune, che fisserà le modalità di esecuzione purché siano difesi da influenze atmosferiche, inquinamenti o guasti.

Oltre agli accennati divieti e cautele, il Comune si riserva di imporre negli impianti interni tutte quelle riforme, modifiche od esclusioni d'uso che risultino necessarie ad impedire inquinamenti d'acqua potabile, nella rete interna privata e più ancora tali da potersi estendere a quella comunale di distribuzione.

Resta stabilito fin d'ora quanto segue:

- a) non vi dovranno essere collegamenti diretti delle condutture d'acqua potabile con condotti di fognatura o con altre condutture d'acqua;
- b) è proibito l'uso di rubinetti a chiusura automatica generanti colpi d'ariete nelle tubazioni;
- c) è vietata l'applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di acqua potabile;
- d) libero accesso sarà dovuto agli agenti incaricati dal Comune per ispezioni e verifiche alle diramazioni interne ed agli apparecchi relativi.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in ogni tempo all'ispezione o verifica degli impianti interni e dei contatori per constatarne le condizioni di funzionamento, in correlazione anche a quanto già disposto dal presente regolamento.

In caso di opposizioni a tali verifiche verrà sospesa la erogazione dell'acqua senza che con ciò l'utente possa pretendere compensi o indennità di sorta, o cessi di essere vincolato di tutti gli obblighi contrattuali compreso quello di pagamento del canone di cui è cenno oltre.

## **TITOLO IV: TARIFFE E FATTURAZIONI**

### **ART. 24 – Tariffe**

Ognuno degli usi di cui al precedente art.2 sarà regolato da apposite tariffe, separatamente deliberate dalla Giunta Comunale e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Analogamente la tariffa relativa al nolo del contatore sarà anche fissata con apposita deliberazione di giunta.

Nel caso di modificazione del sistema tariffario il Comune ne darà comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera all'albo pretorio.

### **ART. 25 – Costi di allacciamento**

L'utente che intende realizzare un nuovo allacciamento richiede un preventivo di spesa che terrà conto delle caratteristiche tecniche dell'opera di derivazione e rimane valido per tre mesi. Il costo di allacciamento è determinato dalla Giunta Comunale con apposite tariffe.

La realizzazione delle opere di allaccio è subordinata all'accettazione scritta del preventivo e pagamento da parte dell'utente dell'importo previsto entro il termine di validità del preventivo stesso. Se nel corso di esecuzione dei lavori, il richiedente rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo.

A lavori ultimati l'utente dovrà versare al Comune, entro 30 giorni dalla notifica, l'eventuale differenza della spesa effettivamente sostenuta.

### **ART. 26 – Fatturazione**

Per il pagamento dell'acqua consumata, dei canoni, delle imposte e degli altri oneri connessi all'utenza, il Comune o chi per esso, emette e spedisce al domicilio dell'utente, o presso il recapito dallo stesso indicato, le fatture con i bollettini di c/c postale. Il pagamento va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta. Gli utenti sono tenuti al pagamento delle spese postali secondo le tariffe vigenti per il recapito delle bollette.

Sarà possibile provvedere a fatturazioni in acconto secondo consumi stimati su base storica. In questo caso i conguagli di dare ed avere saranno riportati sulle fatture successive. Il conguaglio avviene applicando gli scaglioni tariffari rapportati al periodo intercorrente tra le letture, secondo il criterio del pro-die: una volta all'anno è effettuato il conguaglio annuale, riportando il consumo cumulato nell'intero anno agli scaglioni tariffari previsti.

### **ART. 27 – Utenze raggruppate**

Per le utenze esistenti raggruppate (costituite da una aggregazione di più unità immobiliari e/o diverse categorie contrattuali), in assenza di contatori divisionali, gli scaglioni di consumo tariffari e la quota fissa sono adeguati al numero delle utenze finali e tengono conto della loro natura (categorie contrattuali a seconda dell'uso effettuato), che devono essere indicate dal condominio mediante apposita comunicazione.

In caso di assenza di tale comunicazione, sono applicati all'intero consumo gli scaglioni dell'utenza singola appartenente alla categoria contrattuale con le tariffe maggiori.

La ripartizione interna dei consumi deve essere effettuata e organizzata a cura e spese dell'utente, ai sensi del punto 8.2.8. del DPCM 4/3/96, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche".

A garanzia del corretto processo di ripartizione dell'importo della fattura dell'utenza raggruppata tra le sottoutenze, valgono i seguenti criteri:

- la differenza di consumo misurato al contatore di consumi condominiale e la somma dei consumi relativi per ciascuna unità immobiliare, è ripartita in parti uguali fra i vari utenti;
- ai consumi delle singole unità immobiliari è applicato il sistema tariffario deliberato dalla Giunta comunale;
- la differenza tra la somma degli importi singoli dovuti dalle sottoutenze e l'importo della fattura dell'utenza raggruppata è ripartita in maniera proporzionale ai consumi delle singole sottoutenze.

### **ART. 28 – Reclami**

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, l'individuazione e la correzione degli stessi avviene d'ufficio, dopo aver eseguito verifiche e controlli presso la fornitura. Nel caso di addebiti, l'utente dovrà provvedere al pagamento, mentre nel caso di accrediti, l'utente riceverà il rimborso.

Nei casi in cui l'errore venga segnalato dall'utente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della fattura, viene sospeso il pagamento della fattura e attivati i controlli e le verifiche del caso. Una volta eseguiti i controlli e la fatturazione risulti effettivamente erronea, il Comune provvede alla correzione della fattura.

Nel caso in cui il reclamo risulti infondato ed il pagamento debba ancora avvenire, l'utente dovrà regolarizzare la posizione amministrativa.

### **ART. 29 - Morosità nei pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso d'interesse legale.

La morosità, se protratta oltre il 90° giorno dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, previo invio di lettera raccomandata A.R., senza intervento di autorità giudiziaria. I lavori e gli interventi occorrenti per sospendere e riattivare le erogazioni sono a carico dell'utente. L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Trascorsi trenta giorni dalla sospensione del servizio e nel caso in cui l'utente non abbia ancora provveduto al pagamento, il Comune procede alla risoluzione del contratto di somministrazione del servizio, con la rimozione del contatore, promuovendo, nel contempo, le azioni necessarie per il recupero coattivo del proprio credito.

Qualora invece entro il termine di trenta giorni dalla data di sospensione per morosità, l'utente provveda al pagamento di quanto dovuto oltre le spese di riallaccio, la fornitura viene ripristinata.

### **ART. 30 – Esclusioni della sospensione della fornitura**

La fornitura non è sospesa nei seguenti casi:

- quando il servizio sia necessario per primarie esigenze sanitarie e/o di sicurezza o vi è un intervento di un'autorità competente;
- nei giorni festivi e prefestivi;
- quando il pagamento, pur essendo stato effettuato, non è ancora trasmesso, per cause non imputabili all'utente, e a condizione che quest'ultimo presenti la ricevuta di pagamento effettuato entro la scadenza indicata nell'avviso lasciato presso l'abitazione.

## **TITOLO V: RAPPORTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE**

### **ART. 31 - Interruzioni, riduzioni e sospensioni**

L'acqua è fornita all'utenza in via continuativa, alle condizioni di pressione consentite dalla normale portata e dallo stato di esercizio della rete.

Il Comune può in qualsiasi momento, e con possibile preavviso, ridurre la pressione, sospendere o interrompere l'erogazione dell'acqua per:

- esigenze di riparazione, spostamento, ampliamento o manutenzione delle tubazioni e degli impianti;
- scioperi, sommosse, tumulti, fatti di guerra, ordini delle autorità e per tutti i casi previsti per legge;
- nell'esercizio del proprio diritto di autotutela;
- eventi o calamità naturali, sinistri o danneggiamenti agli impianti oppure altri motivi di forza maggiore o imputabili a terzi.

In tali casi l'utente non ha il diritto ad indennizzi di qualsiasi specie, nemmeno sotto forma di riduzione dei canoni o corrispettivi fissi del periodo interessato.

Le utenze che per la loro natura o esigenze richiedono un'assoluta continuità del servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva mediante impiego di serbatoi o pompe previa autorizzazione di cui all'art.23.

### **ART. 32 - Accessi ed ispezioni**

L'utente deve consentire, in qualsiasi momento, l'accesso alle opere di presa ed al contatore al personale autorizzato dal Comune, al fine di permettere le operazioni di lettura dello strumento, la sigillatura del contatore stesso e gli eventuali interventi di manutenzione.

In caso di opposizione o di ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

In Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondessero alle direttive del presente Regolamento.

### **ART. 33 – Divieti**

Oltre a quanto già esposto, all'utente è vietato:

- erogare o permettere che venga erogata qualsiasi quota dell'acqua concessa in stabili o porzioni di stabili (anche se propri) non compresi nel contratto di concessione;
- manomettere, anche solo momentaneamente, qualsiasi apparecchiatura dell'impianto idrico, collocate prima del contatore, nonché i sigilli posti dal Comune;
- allacciarsi direttamente alla condotta idrica senza che prima non sia stato installato il contatore per il rilievo dei consumi d'acqua;
- il collegamento di qualunque genere tra le tubazioni dell'acquedotto e quelle di fognatura, di acqua pluviale o di acqua attinta da pozzi artesiani;
- l'attacco di pompe, in genere, direttamente alle condutture;
- servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati;
- consentire ad altri, non indicati nella domanda di usufruire dell'utenza;
- disporre dell'acqua oltre i limiti o in modi diversi dalle prescrizioni e norme della concessione e del presente regolamento;
- adoperare le condutture dell'acquedotto dopo il contatore, come dispersori di terra per impianti elettrici negli edifici civili.

### **ART. 34 - Adeguamento al Regolamento**

Tutti gli utenti sono obbligati ad adeguarsi, con oneri a proprio carico, alle direttive tecniche del presente Regolamento entro un anno dalla comunicazione dell'obbligo da parte del Comune.

Il Comune provvede, nel limite della disponibilità finanziaria e delle possibilità tecniche, allo spostamento di tutti i contatori situati all'interno di proprietà private all'esterno delle stesse, in corrispondenza del confine di proprietà. Provvede inoltre all'installazione di contatori generali per i complessi con più di 8 utenze.

I contatori vengono in ogni caso spostati a carico del Comune all'esterno della proprietà, qualora

vengano accertati spandimenti all'interno della proprietà privata, rimanendo a carico dell'utente la riparazione del tratto successivo al nuovo contatore.

Il Comune ha inoltre la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore qualora questo, per modifiche ambientali o per esigenze di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, venga a trovarsi in luogo ritenuto per qualsiasi ragione non adatto.

Ad ogni passaggio di proprietà dell'immobile l'eventuale contatore interno dovrà essere comunque spostato all'esterno in corrispondenza del confine con le modalità previste dall'art.12.

### **ART. 35 - Altri oneri a carico**

L'utente è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni tecniche ed amministrative del presente Regolamento oltre a quelle che verranno stabilite dagli Uffici Comunali e dalle Autorità competenti.

Gli utenti che violassero le norme contrattuali o danneggiassero gli impianti di proprietà del Comune, saranno passibili dell'immediata sospensione del servizio o della rescissione del contratto, salva altra ragione od azione civile e penale. Dovranno inoltre pagare una sanzione come stabilito dal presente regolamento nonché tutti i costi di ripristino, di riparazione ed il consumo dell'acqua dispersa.

## **TITOLO VI: DISPOSIZIONI VARIE**

### **ART. 36 – Infrazioni**

Per tutte le trasgressioni al presente Regolamento o inadempienze ad obblighi imposti dal Comune nell'esecuzione di lavori e adeguamenti ai sensi del presente Regolamento, il Comune si rivarrà tramite la disattivazione del servizio (sospensione dell'erogazione dell'acqua) all'utente/i inadempiente/i, senza obbligo di preavviso, nonché con applicazione di more e l'avvio di procedimenti penali quando se ne configurano gli estremi.

L'esercizio di autotutela viene applicato in particolare modo quando:

- l'utente non ottemperi, durante la concessione del servizio, gli obblighi tecnico-amministrativi previsti dal presente Regolamento;
- l'utente non provveda alle manutenzioni previste;
- venga compromesso, per difetti o guasti imputabili all'impianto interno, il buon funzionamento del servizio, anche nei confronti degli altri utenti, ovvero si creassero situazioni di pericolo;
- venga constatato qualsiasi manomissione o danno arrecato all'allacciamento o al contatore, compresa la rottura dei sigilli;
- l'utente subentrato non provveda a sottoscrivere il contratto di somministrazione.

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento saranno contestate dai Vigili Urbani mediante processo verbale e potranno provocare l'immediata sospensione dell'erogazione e l'applicazione delle sanzioni previste.

Nel caso in cui la violazione delle norme costituisca più grave reato il Comune può procedere con la denuncia alla Magistratura.

### **ART. 37 – Sanzioni amministrative**

Salvo i casi di falsità o di frode, per le quali si procederà a norma del codice penale, per la infrazioni al presente regolamento il trasgressore, previa sospensione del servizio, sarà soggetto alla sanzione

amministrativa da erogare con determina del responsabile a seguito di relazione del personale indicato nell'articolo precedente. La sanzione, commisurata in base alla gravità del fatto, non sarà comunque inferiore a Euro 50,00 e non superiore a Euro 1.000,00. Qualsiasi provvedimento in materia dovrà essere notificato all'utente nei modi di legge.

#### **ART. 38 – Efficacia atti precedenti**

Tutti gli atti anteriori ed in contrasto con gli articoli del presente Regolamento non hanno efficacia.

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni concessione di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

#### **ART. 39 – Applicabilità del diritto comune**

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

#### **ART. 40 – Contestazioni giudiziarie**

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e in generale all'esecuzione del presente Regolamento è quello di Trieste.

#### **ART. 41 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2004.

## **INDICE**

### **TITOLO I: GENERALITA'**

Art.1 – Servizio dell'acquedotto

Art.2 – Divieto di rivendita dell'acqua

Art.3 – Categorie di concessione per l'uso dell'acqua

### **TITOLO II: NORME PER LE FORNITURE**

Art.4 – Domanda di concessione

Art.5 – Titolarità del contratto di somministrazione

Art.6 – Accettazione o diniego delle domande di concessione

Art.7 – Contratto di somministrazione dell'acqua

Art.8 – Durata, scadenza e rinnovo del contratto

Art.9 – Risoluzione e revoca del contratto

Art.10 – Trasferimento delle concessione – subentro

Art.11 – Vincoli e limitazioni delle concessioni

### **TITOLO III: NORME TECNICHE**

Art.12 – Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa

Art.13 – Proprietà della condotta

Art.14 – Contatore

Art.15 – Bocche antincendio

Art.16 – Servitù

Art.17 – Manutenzione delle condotte

Art.18 – Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

Art.19 – Accertamento dei consumi – Lettura del contatore

Art.20 – Perdite, danni e responsabilità

Art.21 – Irregolare funzionamento del contatore

Art.22 – Manomissioni

Art.23 – Impianti interni – verifiche

### **TITOLO IV: TARIFFE E FATTURAZIONI**

Art.24 – Tariffe

Art.25 – Costi di allacciamento

Art.26 – Fatturazione

Art.27 – Utenze raggruppate

Art.28 – Reclami

Art.29 – Morosità nei pagamenti

Art.30 – Esclusioni della sospensione della fornitura

### **TITOLO V: RAPPORTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE**

Art.31 – Interruzioni, riduzioni e sospensioni

Art.32 – Accessi ed ispezioni

Art.33 – Divieti

Art.34 – Adeguamento al regolamento

Art.35 – Altri oneri a carico

**TITOLO VI: DISPOSIZIONI VARIE**

Art.36 – Infrazioni

Art.37 – Sanzioni amministrative

Art.38 – Efficacia atti precedenti

Art.39 – Applicabilità del diritto comune

Art.40 – Contestazioni giudiziarie

Art.41 – Entrata in vigore